



REGIONE MOLISE

Direzione Generale V delle Politiche per la Salute
e Assistenza Socio–Sanitaria
Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Decreto Ministero della Salute del 23/12/1992
Regolamento UE n. regolamento UE 555 del 9 aprile 2018

Piano Regionale
di controllo ufficiale per l'anno 2019 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare
l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari
di origine vegetale e animale

PREMESSA

Il piano Regionale di controllo dei residui fitosanitari negli alimenti è adottato al fine di verificare il rispetto delle quantità massime consentite di residui di prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale e animale destinati al consumo umano.

Il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione al consumatore.

A livello nazionale, la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in matrici vegetali e animali è tuttora disciplinato dal D.M. del 23/12/1992 che definisce i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari e dal decreto legislativo n. 194/95. Dette norme vanno comunque applicate anche alla luce della più recente normativa comunitaria, relativa al controllo ufficiale degli alimenti, definita dai regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" e delle relative norme nazionali di recepimento e attuative e opportunamente integrate con il Piano di controllo sull'immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2010–2014, approvato con delibera di G.R. n. 1247 del 30/12/2009, in recepimento dell'accordo Stato Regioni dell'8 aprile 2009 (Repertorio Atti n. 67/CSR).

Il Regolamento CE n. 882/2004 fissa criteri generali per l'effettuazione dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alla normativa, stabilendo anche le caratteristiche che devono possedere i Laboratori per il controllo ufficiale, le procedure, le attività, i metodi e le tecniche per effettuare i controlli. L'UE si è dotata di un'ampia strategia nel campo della sicurezza alimentare che abbraccia non soltanto gli alimenti ma anche la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante.

Tale disegno vuole garantire la salubrità e la rintracciabilità degli alimenti grazie ad un approccio dal produttore al consumatore definito "dai campi alla tavola" omogeneo su tutto il territorio dell'UE in modo che il commercio non sia ostacolato e che vi sia una grande scelta e varietà nell'alimentazione. Le norme si applicano sia agli alimenti prodotti all'interno dell'UE sia alle importazioni.

L'attività di campionamento, vigilanza, controllo, ispettiva, relativa alle attività descritte nel presente Piano, va strettamente coordinata con quella da svolgere in attuazione degli altri piani, in particolare con il Piano dei campionamenti per il Controllo ufficiale, il Piano Nazionale Residui, il Piano Nazionale di Alimentazione animale. I relativi calendari di attività annuale devono essere di conseguenza predisposti contestualmente, definendo esplicitamente l'opportuno coordinamento tra le diverse U.O. del Dipartimento Unico di Prevenzione interessate.

Per tutti gli alimenti destinati al consumo umano o animale sono previsti limiti massimi di residui di antiparassitari (LMR), in modo da proteggere la salute degli animali e dell'uomo. Il Regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE, è stato integrato dal Regolamento (UE) 2018/62 nella parte riguardante l'Allegato I.

Questi limiti massimi di residui comprendono LMR specifici per taluni alimenti destinati al consumo umano o animale e un limite generale applicabile quando non è fissato alcun LMR specifico. Successivamente nuove disposizioni normative in materia, come il Regolamento CE n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 (che modifica il Regolamento CE n. 396/2005 e ne definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto Regolamento), e il Regolamento CE n. 839/2008 (che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti) rende necessaria una programmazione a più largo raggio in modo da garantire una omogeneità e una costanza di interventi nel corso degli anni, capaci di valutare meglio l'impatto sanitario ed ambientale dei prodotti fitosanitari (Regolamento CE n. 1107/2009).

L'obiettivo è di garantire che i residui di antiparassitari presenti negli alimenti non costituiscano un rischio inaccettabile per la salute dei consumatori e degli animali.

Il controllo dei rischi di prodotti fitosanitari negli alimenti, rientra dunque nel più ampio sistema di controllo dell'igienicità e sicurezza dei prodotti alimentari previsto dai regolamenti europei citati. In particolare tale

controllo va condotto in sintonia con gli stessi Regolamenti del cosiddetto “Pacchetto Igiene” (in particolare i Regg. CE n. 854/2004 e n. 882/2004) che definiscono norme e procedure per lo svolgimento dei controlli da parte delle Autorità Competenti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari organizzando i controlli sulla base della valutazione del rischio. Nei suddetti Regolamenti è specificato che l’attività di controllo ufficiale deve essere basata sul rischio. In particolare, il Reg. CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede che i controlli negli stabilimenti di produzione di alimenti siano effettuati sulla base della categorizzazione del rischio delle attività interessate.

In riferimento ai Controlli pluriennali per gli antiparassitari, la UE ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 555/2018, relativo ad un programma comunitario di controllo pluriennale per il periodo 2019 - 2021 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

La Commissione reputa che, vista la notevole evoluzione dell’utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari per cicli triennali nei prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta, per consentire la valutazione dell’esposizione dei consumatori e dell’applicazione della normativa comunitaria.

Nell’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 555/2018 sono indicate le combinazioni antiparassitari e prodotti da controllare, mentre nell’Allegato II viene definito il numero di campioni di ciascun prodotto che va prelevato ed analizzato da ciascun Stato Membro.

Inoltre, il Ministero della Salute, con nota del 13 dicembre 2018, acquisita al protocollo regionale del 14 dicembre 2018 al n. 159156, ha comunicato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome italiane gli indirizzi operativi e le ulteriori tipologie di alimenti da campionare nell’anno 2019.

Con il presente Piano, in sostanza, vengono definiti i criteri per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulla presenza di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti sulla base delle indicazioni fornite dai Regolamenti comunitari, nonché dal D.M. del 23 dicembre 1992, tuttora vigente, che delega le Regioni e le Province Autonome ad emanare indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari presenti negli alimenti destinati al consumo umano, dal D.M. del 23 luglio 2003 sulle procedure di campionamento e dal D.M. 27 agosto 2004 (e s.m.i.) sui limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione.

Il Piano è stato redatto tenendo conto anche dei criteri di carattere generale contenuti nel Piano di Controllo Regionale Integrato, approvato con Determina del Direttore Generale n. 271 del 28 dicembre 2018, in applicazione del regolamento CE n. 882/2004, ed è stato condiviso tra tutti i soggetti interessati, nel corso della riunione svoltasi presso il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare il 5 marzo 2019.

1. OBIETTIVI

In sede di programmazione regionale costituisce obiettivo primario la conoscenza e la riduzione di rischi derivanti dalla presenza di residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale.

Per cui le finalità che ispirano il presente Piano sono:

- proteggere e migliorare il livello di salute degli addetti in agricoltura;
- garantire ai cittadini alimenti igienicamente sicuri, aumentando il grado di fiducia degli stessi nei confronti delle istituzioni preposte al controllo;
- acquisire i dati e le informazioni per poter effettuare una valida analisi del rischio per la salute dei cittadini legato alla presenza eventuale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti;

- promuovere l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie, nonché dei principi di lotta integrata;
- promuovere l'attività di formazione, informazione e comunicazione nei confronti delle imprese e dei consumatori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

2. STRUTTURE COMPETENTI

Si richiamano in questo paragrafo le competenze dei diversi soggetti regionali e territoriali che operano in materia di controllo di produzione, commercializzazione, impiego dei prodotti fitosanitari e sulla presenza dei loro residui negli alimenti.

3.1. Servizio regionale di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

È competente in materia di prodotti fitosanitari per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari, ed opera in collaborazione con gli altri Servizi Regionali che hanno competenze in materia di vendita e commercializzazione dei prodotti antiparassitari e del loro uso e vigilanza, quali il Servizio Fitosanitario Regionale, il Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente.

Ad esso compete:

- l'emanazione delle relative norme procedurali dell'autorizzazione alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti, dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'individuazione degli organi sanitari addetti alla vigilanza;
- la redazione del PRF, in collaborazione con le altre autorità competenti, ed il relativo coordinamento;
- l'adozione dei provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del PRF, apportando le eventuali modifiche e/o integrazioni, anche relative alla modulistica, ove si rendessero necessarie, anche sulla scorta di indicazioni Ministeriali successive.
- fornire al Ministero della Salute, a seguito di relazione (successivo punto 3.3) da parte del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASREM, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello sotto riportato entro la data di validazione.
- Validazione dei dati, trasmessi dai laboratori, **entro il 30 aprile 2020**

3.2. Servizio Fitosanitario Regionale

Al Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. n. 31/1995, organo istituzionale di controllo e tutela fitosanitaria compete il controllo e la vigilanza ai sensi del D. Lgs. 150/2012.

3.3 Azienda Sanitaria Regionale (A.S.Re.M.)

Al Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASReM, che coordinerà opportunamente l'attività dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e di Igiene degli Alimenti di origine animale (SIAOA), spetta il prelievo dei campioni per l'attuazione del Piano. Alla stessa A.S.Re.M. compete, altresì, il controllo e la vigilanza di cui al DPR n. 290/2001 e s.m.i.. Il Dipartimento, d'intesa con l'IZS A&M, provvederà anche alla calendarizzazione dei prelievi e ad individuare la distribuzione sul territorio regionale dei campioni da prelevare, nonché all'opportuno coordinamento con gli altri Piani di controllo, come già chiarito in premessa.

Al Dipartimento Unico di Prevenzione, pertanto, compete:

- il prelievo dei campioni per l'attuazione del Piano;
- l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- vigilanza e controllo;
- assicurare la vigilanza sugli interventi adottati;
- l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- implementare i flussi informativi di competenza, relativi all'attività svolta;
- la trasmissione al competente Servizio Regionale, a seguito di non conformità, di una relazione contenente una sintetica indagine epidemiologica e le misure adottate (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando per ogni campione dichiarato non conforme il contenuto del modello per la trasmissione delle misure adottate. Il modello

per la trasmissione delle misure adottate le possibili cause potranno essere scelte quelle riportate nella tabella 9.

3.4. Laboratorio competente

Gli accertamenti analitici saranno effettuati dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) in quanto accreditati conformemente alla norma europea (EN ISO/IEC 17025), così come previsto all'art. 12 del Reg. CE n. 882/2004.

All'IZSAM compete:

- trasmettere alla Regione le informazioni sull'accreditamento e sulla partecipazione ai proficiency test organizzati dai laboratori di riferimento comunitari e nazionali. Per l'attività laboratoristica va considerato il documento N° SANTE/11813/2017 - 21-22 november 2017 rev. 0 - relativo a "Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti e mangimi" disponibile sul sito web della Commissione europea: (http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf); I campioni devono essere analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005;
- comunicare i fattori di trasformazione utilizzati, per i trasformati, con la trasmissione dei risultati;
- trasmettere al Ministero della Salute- DGISAN i risultati del programma per l'anno in corso in formato XML entro il 31 marzo 2020 usando le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description 2. Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), i laboratori comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente;
- per quanto riguarda i baby food, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti, sia come ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita;
- fornire al Ministero i rapporti di prova dei campioni non conformi;

4. PIANO DI CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI

4.1. Durata del piano

Ai fini del coordinamento e dell'integrazione del presente piano con gli altri piani di controllo ufficiale nazionali e regionali, il presente è valido per l'anno 2019.

4.2. Matrici alimentari da campionare

Per quanto riguarda le matrici da campionare il presente Piano tiene conto delle indicazioni inviate dal Ministero della Salute con nota del 13 dicembre 2018, acquisita al protocollo generale Regionale n. 159156 del 14 dicembre 2018, trasmesse successivamente all'ASREM ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con mail del 17 dicembre 2018.

I controlli devono essere congiunti o coordinati ove più servizi sono individuati per le attività.

I controlli devono essere effettuati presso:

- i centri di raccolta aziendale e cooperativi;
- i mercati generali specializzati e non specializzati;
- i depositi all'ingrosso;

- gli ipermercati e supermercati,
- nei punti autorizzati all'importazione

Gli accertamenti devono interessare:

- la produzione primaria;
- la trasformazione;
- i prodotti da esportare ed importati

5 CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE

Di seguito si forniscono le indicazioni sulle matrici da campionare per l'anno 2019

Per il piano nazionale possono essere campionate le stesse matrici, di alimenti non trasformati o congelati, del piano coordinato.

Il Decreto del 23 dicembre 1992 nell'indicare le tipologie di alimenti da sottoporre a controllo riporta per i vari prodotti alimentari delle voci di gruppo.

Nella tabella 3 è riportato il numero di campioni da effettuare per ogni gruppo di alimento.

CEREALI Possono essere campionati con ragione “cereale” tutti gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 (allegato I al regolamento CE 396/2005) alle voci il cui codice inizia per 05 e sono presenti sia nell'Allegato I parte A (prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR), che nell'Allegato I parte B (altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR) di tale regolamento, in grani interi. Campioni di frumento in grani intero sono considerati depurati delle scorie naturalmente presenti si fa tuttavia presente che gli LMR sono applicati ai grani interi compresa la crusca e solo per avena, orzo, spelta, grano saraceno e alcuni pseudocereali ai quali non è possibile eliminare i tegumenti mediante battitura.

Gli LMR si applicano a tali cereali con i tegumenti rimanenti (in tracce) mentre per i campioni di riso in grani potrà essere scelto, in aggiunta al riso bruno (decorticato), anche il riso bianco, in quest'ultimo caso va applicato un fattore di trasformazione pari a 0,5.

Al posto dei cereali in grani potranno essere campionate anche le farine integrali. Si precisa che i cereali in grani interi (frumento, riso, etc) dovranno essere prelevati dalle regioni maggiormente produttrici, almeno in misura del 40% del campionamento previsto dal decreto 23 dicembre 1992, presso le aziende produttrici o presso i depositi delle stesse compresi gli impianti di molitura. Il restante campionamento di cereali per tali regioni potrà essere di riso bianco o farine.

ORTAGGI, è possibile campionare con ragione “ortaggi” gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 02 e 03 (legumi da granella) e sono presenti sia nell'Allegato I parte A che nell'Allegato I parte B.

FRUTTA, può essere campionata frutta fresca o congelata, non trasformata, di cui al regolamento UE 2018/62 con codice 01, Allegato I parte A e parte B,.

OLIO, campionare con ragione “olio” gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 04, ad eccezione dell'olio di mais il cui codice inizia per 05, che sono presenti sia nell'Allegato I parte A che nell'Allegato I parte B di tale regolamento e sono soggetti alla trasformazione che dal seme porta all'olio.

VINO, campionare con ragione “vino”, le uve da vino citate nel regolamento UE UE 2018/62 alle voci che hanno il codice 0151020 e le altre tipologie di uva presenti nell’Allegato I parte B i cui acini sono trasformati in vino.

CARNE, possono essere campionati con ragione “carne” gli alimenti, non trasformati, sia freschi che congelati citati nel regolamento UE 2018/62, alle voci il cui codice inizia per 101, Allegato I parte A e parte B.

LATTE E DERIVATI, possono essere campionati con ragione “latte e derivati” gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102 presenti nell’Allegato I parte A e parte B. Per i prodotti trasformati si rimanda al paragrafo “Processi di trasformazione”.

UOVA, possono essere campionati con ragione “uova” gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62, alle voci il cui codice inizia per 103, Allegato I parte A e parte B.

PRODOTTI ITTICI, i prodotti ittici pur essendo inclusi nel Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992, possono non essere campionati in quanto, al momento non sono stabiliti valori di limiti massimi di residui dal regolamento (CE) 396/2005 e non risulta possibile determinarne la conformità.

MIELE, in applicazione alla nota 7 del regolamento UE 2018/62 è possibile campionare, tra gli alimenti alle voci il cui codice inizia per 104, soltanto il miele per valutare la conformità dei residui riscontrati al regolamento (CE) 396/2005.

TABELLA 3 – Campioni di alimenti di origine vegetale e di origine animale, ai sensi del D.M. 23/12/1992 Anno 2018

MATRICI DA CAMPIONARE	Numero campioni alimenti prodotti in ambito regionale	Numero campioni alimenti prodotti al di fuori ambito regionale	Analisi da richiedere
Cereali	28	5	D.M. 23/12/1992 e s.m.i.
Ortaggi (b)	5	5	
Frutta	7	5	
Vino	5	5	
Olio	2 (c)	3 (d)	
Carni (include le diverse specie di carni alimentari nonché i grassi e le frattaglie)	7	5	
Latte e derivati	5	5	
Prodotti ittici (include prodotti di origine marina e di acquacoltura)	5	5	
Uova	2	3	

a) include le patate, i legumi freschi e i legumi in granella

b) inteso come olio di oliva

c) include olio di oliva ed olio di semi

5.1 Campioni di alimenti non conformi nei controlli nazionali del 2017

Visto le non conformità riscontrate nel 2017 nei controlli nazionali per l’anno in corso bisogna procedere ad un campionamento degli alimenti riportati nella tabella 1;

TABELLA 1 - Campioni di alimenti, di origine italiana, non conformi nei controlli 2017 di cui al punto 2.1 a. ed analiti da ricercare di cui al punto 2.2 c. della nota ministeriale

pomodori freschi, pomodori secchi, melograni, pere

Qualora è possibile bisogna effettuare anche un campione degli alimenti riportati nella tabella 1 parte a) della nota Ministeriale del 14 marzo 2018, già trasmessa ad ASREM ed IZS Abruzzo e Molise con nota n. 43537/2018.

Questi alimenti devono essere campionati con ragione “Piano Nazionale”.

5.2 Campioni di alimenti non conformi nei controlli del 2016 in Europa

Visto le non conformità riscontrate nel 2016 in ambito europeo, da parte di altri paesi dell'Unione Europea, durante questo anno bisogna procedere ad un campionamento degli alimenti riportati nella tabella 2 e ricercare gli analiti di cui alla tabella 2a;

TABELLA 2 - Campioni non conformi in ambito europeo nel 2016 di cui al punto 2.1 b. ed analiti da ricercare di cui al punto 2.2 c. della nota ministeriale

mele, fragole, lattuga, pesche, cavoli cappucci, pomodori, miele, uva da vino, spinaci, bietole, ribes, te

TABELLA 2a

Analiti da ricercare	Alimenti
Clorpirifos	lattuga, pesche, cavoli cappucci
Dimetoato Propargite, Mepiquat	pomodori
Carbendazim, difenilammia, propargite	mele
Propargite, hexaconazole, dicofol, dichlorvos carbendazim	fragole
Linuron	lattuga
Propargite and carbendazim, procymidone, carbaryl, chlorfenapyr, dicofol, hexaconazole, Fenpropathrin	pesche
Clormequat	uva da vino e nel vino
Nicotina	spinaci, lattuga, bietole
Etefon	ribes
Antraquinone	te
Aldicarb, EPN, paration metile	in tutti gli alimenti ove possibile
Chlorpyrifos, thiacloprid, imidacloprid, iprodione, tebuconazole, acetamiprid, carbendazim, glyphosate	negli alimenti di origine biologica riportati nel regolamento 555/2018 ove possibile

Inoltre dovranno essere ricercati:

- i clorati sia negli alimenti di origine vegetale che in quelli di origine animale
- fosfonati, fosfina, fosfuri e fosetyl alluminio, a seguito dell'uso illegale di fosfonati di potassio come fertilizzanti; i fosfonati - non sono fertilizzanti – contenuti nei prodotti fitosanitari sono regolarmente autorizzati e svolgono attività fungicida. L'uso improprio di prodotto fertilizzanti contenenti fosfonati potrebbe far sì che gli stessi potrebbero essere ritrovati negli alimenti in quantità superiori ai limiti di legge;
- Glyphosate.

Questi alimenti devono essere campionati con ragione “Piano Nazionale”.

6. ANALISI

Per il piano nazionale gli analiti da ricercare sono quelli riportati nel documento SANCO/12745/2013 - 26-27 November 2018 rev. 10 (3) che è il <<*Working document on pesticides to be considered for inclusion in the national control programmes to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides residues in and on food of plant and animal origin*>> (allegato 2).

Nel caso un laboratorio non effettui la prova analitica può inviare previo accordo con la Regione Molise il campione al laboratorio che già esegue l'analisi.

Si fa presente che per ogni sostanza attiva riportata nel documento i residui dovranno essere analizzati secondo la definizione legale di residuo prevista dal regolamento 396/2005 e successive modifiche.

7. PROGRAMMA COORDINATO COMUNITARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il programma coordinato comunitario per l'anno 2019 di cui al regolamento UE 555/2018 prevede:

- per gli alimenti di origine vegetale i campionamenti riportati nella Tabella 4 e le analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella Tabella 5;
- per gli alimenti di origine animale i campionamenti riportati nella Tabella 6 e le analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella Tabella 7.

Le stesse matrici del piano coordinato, di alimenti non trasformati o congelati, potranno essere prelevate sia per il piano nazionale che per il piano coordinato.

Per ogni tipologia di alimento deve essere previsto, ove disponibile, un campione di origine biologica.

TABELLA 4: Distribuzione dei campioni di origine vegetale del PCCU

Mele	Fragole	Pesce incluse le nettarine e simili ibridi	Vino da uva (bianco o rosso)	Lattuga	Cavolo cappuccio	Pomodori	Spinaci	Chicchi di orzo	Chicchi di avena	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.
1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	2

Per il raggiungimento del numero di campioni previsti per l'avena per il piano coordinato si potranno prelevare anche i campioni di orzo e viceversa per l'orzo.

Per quanto riguarda la granella di avena o di orzo in sostituzione si potrà campionare anche la farina integrale. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1 per la farina integrale

TABELLA 5: Analiti da ricercare negli alimenti di origine vegetale di cui al Piano coordinato dell'Unione Europea per gli alimenti di origine vegetale

	Osservazioni
2,4-D	Da analizzare nel 2019 solo in e su lattuga, spinaci, e

	pomodori.
2-Phenylphenol	
Abamectin	
Acephate	
Acetamiprid	
Acrinathrin	
Aldicarb	
Aldrin and dieldrin	
Ametoctradin	
Azinphos-methyl	
Azoxystrobin	
Bifenthrin	
Biphenyl	
Bitertanol	
Boscalid	
Bromide ion	Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe e pomodori.
Bromopropylate	
Bupirimate	
Buprofezin	
Captan	
Carbaryl	
Carbendazim and benomyl	
Carbofuran	
Chlorantraniliprole	
Chlorfenapyr	
Chlormequat	Da analizzare nel 2019 solo in e su pomodori e avena.
Chlorothalonil	
Chlorpropham	
Chlorpyrifos	
Chlorpyrifos-methyl	
Clofentezine	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Clothianidin	

Cyazofamid	
Cyfluthrin	
Cymoxanil	
Cypermethrin	
Cyproconazole	
Cyprodinil	
Cyromazine	Da analizzare nel 2019 solo su lattuga e pomodori.
Deltamethrin	
Diazinon	
Dichlorvos	
Dicloran	
Dicofol	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Diethofencarb	
Difenoconazole	
Diflubenzuron	
Dimethoate	
Dimethomorph	
Diniconazole	
Diphenylamine	
Dithianon	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele e pesche.
Dithiocarbamates	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodine	
Emamectin benzoate B1a, espresso come emamectin	
Endosulfan	
EPN	
Epoxiconazole	
Ethephon	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, pomodori e vino.
Ethion	
Ethirimol	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Etofenprox	

Etoxazole	
Famoxadone	
Fenamidone	
Fenamiphos	
Fenarimol	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenazaquin	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenbuconazole	
Fenbutatin oxide	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino.
Fenhexamid	
Fenitrothion	
Fenoxycarb	
Fenpropathrin	
Fenpropidin	
Fenpropimorph	
Fenpyroximate	
Fenthion	
Fenvalerate	
Fipronil	
Flonicamid	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, spinaci, lattuga, pomodori, avena e orzo.
Fluazifop-P	Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli, cappucci, lattuga, spinaci e pomodori.
Flubendiamide	
Fludioxonil	
Flufenoxuron	
Fluopicolide	
Fluopyram	
Fluquinconazole	
Flusilazole	
Flutriafol	
Fluxapyroxad	
Folpet	
Formetanate	
Fosthiazate	

Glyphosate	
Alossifop incluso alossifop-P	Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli cappucci e fragole.
Hexaconazole	
Hexythiazox	Da analizzare in tutti i prodotti elencati eccetto i cereali
Imazalil	
Imidacloprid	
Indoxacarb	
Iprodione	
Iprovalicarb	
Isocarbophos	
Isoprothiolane	Non è obbligatorio per il 2019, se si hanno metodo e risorse può essere eseguito
Kresoxim-methyl	
Lambda-cyhalothrin	
Linuron	
Lufenuron	
Malathion	
Mandipropamid	
Mepanipyrim	
Mepiquat	Da analizzare nel 2019 solo in e su orzo e avena.
Metalaxyl and metalaxyl-M	
Methamidophos	
Methidathion	
Methiocarb	
Methomyl	
Methoxyfenozide	
Metrafenone	
Monocrotophos	
Myclobutanil	
Oxadixyl	
Oxamyl	
Oxydemeton-methyl	

Paclobutrazole	
Parathion	
Parathion methyl	
Penconazole	
Pencycuron	
Pendimethalin	
Permethrin	
Phosmet	
Pirimicarb	
Pirimiphos-methyl	
Procymidone	
Profenofos	
Propamocarb	Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattuga, pomodori, orzo.
Propargite	
Propiconazole	
Propyzamide	
Prosulfocarb	
Protioconazolo	Da analizzare nel 2019 solo in e su cavoli cappucci, lattuga, pomodori, avena e orzo .
Pimetrozina	Da analizzare nel 2019 solo su cavoli cappucci, lattuga, fragole, spinaci e pomodori.
Pyraclostrobin	
Pyridaben	
Pirimethanil	
Pyriproxyfen	
Quinoxyfen	
Spinosad	
Spirodiclofen	
Spiromesifen	
Spiroxamine	
Spirotetramat	
Tau-Fluvalinate	
Tebuconazole	

Tebufofenozide	
Tebufofenpyrad	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzuron	
Tefluthrin	
Terbuthylazine	
Tetraconazole	
Tetradifon	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Thiabendazole	
Thiacloprid	
Thiamethoxam	
Thiophanate-methyl	
Tolclofos-methyl	
Triadimenol	
Triadimefon	
Thiodicarb	
Triazophos	
Trifloxystrobin	
Triflumuron	
Vinclozolin	

Tabella 6: Campioni di alimenti di origine animale

Alimento	Grasso di maiale	Latte di vacca
n. Campioni	2	2

TABELLA 7: Analiti da ricercare negli alimenti di origine animale

	Osservazioni
Aldrin and dieldrin	
Bifenthrin	
Chlordane	

Chlorpyrifos	
Chlorpyrifos-methyl	
Cypermethrin	
DDT	
Deltamethrin	
Diazinon	
Endosulfan	
Famoxadone	
Fenvalerate	
Fipronil	
Glyphosate	
Heptachlor	
Hexachlorobenzene	
Hexachlorocyclohexan (HCH, Alpha-Isomer)	
Hexachlorocyclohexan (HCH, Beta-Isomer)	
Indoxacarb	Deve essere analizzato nel 2019 solo in e su latte
Lindane	
Methoxychlor	
Parathion	
Permethrin	
Pirimiphos-methyl	

8. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Nella Tabella 8 è riportato l'elenco dei laboratori del controllo ufficiale accreditati, con la precisazione di quelli che eseguono le analisi con metodo monoresiduo, oltre che multiresiduo, che le Autorità Regionali potranno individuare per lo svolgimento delle attività analitiche.

Nel caso il laboratorio dell'IZS Abruzzo e Molise non effettua tutte le analisi previste, deve comunicarlo alla Regione Molise che impartirà opportune indicazioni ai competenti Servizi dell'ASREM al fine di campionare un'aliquota in più. Detta aliquota in più potrà essere analizzata da uno dei laboratori riportato in Tabella 8 previo accordo tra l'IZS Abruzzo e Molise e il laboratorio ove effettuare le analisi.

Le regioni comunicano annualmente la programmazione dei controlli e le designazioni dei laboratori al Ministero della salute- Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

I Laboratori Nazionali di Riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità e il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta forniranno supporto tecnico scientifico, qualora c'è ne fosse esigenza, ai Laboratori del controllo ufficiale per lo svolgimento del programma nazionale e del programma coordinato dei controlli dell'Unione per l'anno 2018.

Il laboratori IZS Abruzzo e Molise deve comunicare al Ministero della Salute- Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), le informazioni sulla partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai proficiency test organizzati dai Laboratori di riferimento comunitari e nazionali e sui laboratori che possono effettuare le prove richieste.

La Regione comunica alla DGISAN - Ufficio 7 del Ministero della Salute ed al laboratorio individuato, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello allegato contenuto nella Tabella 9 entro la data prevista per la validazione.

Tra le possibili cause delle non conformità potranno essere scelte quelle riportate nell'elenco riportato sotto la Tabella 9.

TABELLA 8: Elenco dei laboratori del controllo ufficiale pesticidi

Laboratorio	Codice laboratorio	Categorie di matrici nello scopo del laboratorio (3)	Analiti e metodi di analisi adottati per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari (1)		
			Analiti analizzati con metodo multiresiduo accreditato	Analiti "SRM" (2) analizzati con metodi accreditati monoresiduo o multiresiduo	Analiti "SRM" (2) analizzati con metodi validati monoresiduo o multiresiduo

IZS ABRUZZO E MOLISE	I0700000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	2,4,5-T; 2,4-D; 2,4 DB; Bentazone;Bromoxynil; Dicamba; Diclorprop; Fluazifop; Fluossipir, Haloxifop; Ioxynil; MCPA; MCPB; Mecoprop; Triclopyr; Propamocarb; Chlormequat; Cyromazine; Difenzoquat; Mepiquat; Trimethylsulfonium; Amitraz e metaboliti. Ethephon; Ethephon Hydroxy, Phosphonic acid; Chlorate Glyphosate, AMPA, N- acetyl AMPA N-acetyl Glyphosate Gluphosinate ammonium; Fosethyl Aluminium Fipronil e metaboliti (sulfone, desulfinyl e sulfide) Fluralaner	Fenbutatin oxide; QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16); Perchlorate
IZS LAZIO E TOSCANA	I0500000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Glyphosate	Chlormequat; Mepiquat; DDAC (C- 8, C-10, C-12, C-14); 2,4-D; MCPA; MCP-P; Haloxifop; Fluazifop; Dichlorprop; Nicotine

IZS LOMBARDIA E EMILIA	I0200000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele;	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	3-Hydroxy-carbofuran; Amitraz; Carbofuran; Dichlorvos; Dicofof; Furathiocarb; Prochloraz; Propamocarb. QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16) Analiti accreditati solo in vegetali: 2,4-D, 2,4- DB, Dichlorprop, Fluazifop-P, Haloxifop, Ioxynil, MCPA, MCPB, Quizalofop, Triclopyr	Ethephon, Glyphosate, Glufosinate, Fosetyl Al, (da accreditare nel 2019 su matrici vegetali)
IZS DEL MEZZOGIORNO	I0900000	• Prodotti di origine animale (AO);	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
IZS PIEMONTE - LIGURIA e VALLE D'AOSTA	I0100000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio o		
IZS DELLA PUGLIA E BASILICATA	I0800000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Miele; Baby Food.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		

IZS DELLA SARDEGNA	I0400000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
IZS DELLA SICILIA	I1000000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Perchlorate e Glyphosate	
IZS UMBRIA E MARCHE	I0600000	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Miele; Baby Food.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Glyphosate nel Grano Fipronil e Fipronil sulfone nelle uova	Dithiocarbamates (come CS2)
IZS DELLE VENEZIE	I0300000	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti di origine animale (AO); • Miele. 	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		

APPA BOLZANO	P0411010	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Dithiocarbamates (come CS2)	Chlormequat; Mepiquat; Cyromazine; Ethephon; Bromide ion; Glyphosate
APPA TRENTO	P0421010	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPA CAMPANIA	P1500400	Prodotti ortofrutticoli; Cereali.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPAE FERRARA	P0801090	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Abamectine; Dichlorvos; Pymetrozine; Chlorothalonil (matrici ad alto contenuto di acqua e basso contenuto di acido; basso contenuto di acqua e alto contenuto di amido). Chlorothalonil (per prodotti ad alto contenuto di acqua e alto contenuto di acido); Nicotine; QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16).	3-Hydroxycarbofuran; Carbofuran; Amitraz; Dicofol. Dithiocarbamates (come CS2)

ARPA FVG UDINE	P0601040	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPA LAZIO LATINA	P1201110	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili. •	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPAL LA SPEZIA	P0701050	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili. •	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPAM MACERATA	P1101090	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		

ARPA PUGLIA BARI	P1601040	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6		Composti analizzati ed in fase di validazione: Dithiocarbamates (come CS2) Chlormequat, Mepiquat, Bromide ion, Glyphosate
ARPA VALLE D'AOSTA	P0201010	Prodotti ortofrutticoli; Cereali.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6		Dithiocarbamates (come CS2)
ARPAV VERONA	P0501200	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Dithiocarbamates (come CS2)	
ATS BERGAMO	030325	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ATS MILANO	030321	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA AZIENDA USL Toscana Centro	090201	Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Glyphosate QAC (DDAC C10, BAC C10, C12, C14, C16)	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--

- 1) Per il dettaglio degli analiti e delle matrici accreditate dal laboratorio, si rimanda alla consultazione della banca dati sul sito di ACCREDIA per la ricerca dei laboratori di prova accreditati:
http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori
- 2) Analiti “SRM”. Analiti individuati dal Laboratorio Europeo di Riferimento come analizzabili con metodiche specifiche “monoresiduo”.
- 3) Categorie di matrici nello scopo del laboratorio, come raggruppate nel DataBase dei Laboratori di Riferimento Europei (EURLDataPool): Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso non AO; Miele; Baby Food; Spezie, tea e simili.

TABELLA 9 - Modello per la trasmissione delle misure adottate

Misure	Alimento	Valore riscontrato	Numero progressivo del campione	Cause del superamento
Notifica di allerta eu				
Notifica di allerta IT				
Sanzioni amministrative				
Richiamo del lotto dal mercato				
Distruzione del lotto non conforme				
Successivo sospetto campionamento di prodotti simili, campioni dello stesso produttore o della stessa origine (Follow-up sampling)				
Prescrizione al responsabile operatore del settore alimentare				
Altro tipo di successivo controllo per identificare la ragione della non conformità dell'operatore del settore alimentare				
Altre azioni				

Elenco delle possibili cause da utilizzare per compilare il modello, sopra riportato, nella quinta colonna

GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU use of a pesticide not approved in the EU ¹⁾
GAP Non rispettata: Uso di pesticidi non autorizzati su colture specifiche
GAP Non rispettata: Uso di pesticidi autorizzati, ma dosaggio di applicazione, numero di trattamenti, metodo di applicazione o tempo di carenza non rispettato
Uso di pesticida in accordo alla GAP : ma bassa degradazione del residuo
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazione
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es. pesticida persistente usato in passato)
Residuo risultante da altre origini di PPP (e.g. biocida, residui veterinari, Bio Fuel)
Ritrovamento natural (e.g. dithiocarbamates in turnips)
Cambi di MRL

8.1 Metodologia di campionamento e analisi

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003 ed al DPR 327/1980. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate nel rapporto Istisan 13/19 “Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003” che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell'ISS al seguente percorso: pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013/19.

Si sottolinea che la linea guida dovrà essere adattata per la classificazione degli alimenti al Reg. UE 2018/62.

I Laboratori del controllo ufficiale, nello svolgimento delle loro attività, devono seguire il documento N° SANTE/11813/2017 21-22 novembre 2017 rev. 0 relativo a “Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed” disponibile sul sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/guidelines-en

I campioni per il piano nazionale e per il piano coordinato comunitario devono essere analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento CE n. 396/2005 e successive modifiche.

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e preso sul mercato.

8.2 Punti di controlli e prelievo

I prelievi, come già detto specificato all'inizio del piano, devono essere effettuati preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, presso i mercati generali specializzati e non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati e centri di importazione

I controlli devono riguardare la produzione primaria, la trasformazione ed i prodotti da importare od esportare. Il personale ASREM in sede di controlli od ispezioni presso le aziende agricole, oltre al campionamento, verificherà altresì:

- le registrazioni relative al sistema di autocontrollo che prevede, tra i punti critici, il controllo della presenza sulla materia prima e sul prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni ma rilevato da evidenze di analisi effettuate, da laboratori accreditati;
- la rintracciabilità con evidenze documentali materiali e fisiche.

Il personale ASREM, inoltre, in sede di controllo presso le aziende produttrici di trasformati di vegetali o presso i rivenditori di alimenti verificherà:

- che il sistema HACCP preveda tra i punti critici il controllo della presenza sulla materia prima e sul prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni ma rilevato da evidenze di analisi in autocontrollo di laboratori accreditati;
- la rintracciabilità con evidenze documentali e materiali e fisiche.

8.3 Calendario prelievi

L'attività di campionamento dovrà essere ripartita sui 12 mesi dell'anno con particolare attenzione all'opportunità di campionare principalmente gli ortofrutticoli di stagione al momento della loro prima comparsa nel circuito commerciale. Si dovrà provvedere a campionare in via principale le primizie, cioè le varietà più precoci o prodotte anticipatamente con tecniche di coltivazione forzata, i prodotti di più largo consumo e le matrici risultate maggiormente irregolari negli anni precedenti.

Dovendosi distribuire l'attività di prelievo regolarmente nell'arco dell'anno anche in base alla stagionalità, risulta opportuno aumentare la frequenza di campionamento dei prodotti ortofrutticoli subito dopo la loro

raccolta ed immissione in commercio: nel periodo primavera–estate per le matrici orticole; ed estate–autunno per le matrici frutticole, salvo eccezioni.

Le sostanze attive di prodotti fitosanitari presenti nei prodotti destinati all'alimentazione, con la relativa classificazione convenzionale, nonché gli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta – per le derrate alimentari immagazzinate l'immissione al consumo – attualmente in vigore, sono riportati in modo organico nel Decreto del Ministro della Salute del 27 agosto 2004 e sue successive modifiche; mentre per i limiti massimi delle medesime sostanze occorre fare riferimento ai Regolamenti comunitari citati in premessa.

9. FLUSSI INFORMATIVI E VERIFICHE

L'IZS A&M trasmette al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, i risultati del programma comunitario di controllo ufficiale per l'anno concluso, in formato XML, entro il 31 marzo 2018, usando le modalità stabilite dal Ministero (Standard Sample Description), di cui al Reg. UE 662/2016.

Oltre a tali risultati, l'IZS A&M fornisce le informazioni indicate nell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione UE n. 2016/662e quelle riguardanti la partecipazione alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari organizzati dalla Commissione Europea.

Per quanto riguarda i baby food, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia come ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

I laboratori del controllo ufficiale dovranno fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi.

I Laboratori sono, altresì, invitati a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per i trasformati utilizzando la trasmissione dati.

La Regione **entro il 30 aprile 2019** effettuerà la validazione dei dati trasmessi dai Laboratori del controllo ufficiale.

Altresì, l'IZS A&M informa il Servizio regionale di Prevenzione Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise entro il 31 luglio di ogni anno sull'andamento delle attività svolte ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo comunica i risultati delle analisi effettuate.

Entro il 28 febbraio, il Dipartimento Unico di Prevenzione trasmette al Servizio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

I risultati del controllo ufficiale del presente programma, previa elaborazione a livello centrale e congiuntamente a tutte le altre informazioni, saranno trasmessi da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione all'European Food Safety Authority e agli altri Stati Membri **entro il 31 agosto 2019**.

Per quanto non previsto dal presente piano si rimanda alla normativa di settore ed agli indirizzi operativi ministeriali validi per l'anno 2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento CE n. 178/2002 che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera

Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali

Regolamento CE N. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

Progetto di regolamento della commissione che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fitosanitari in o su determinati prodotti. Procedura e indirizzi operativi

Direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE

Regolamento di esecuzione UE n. 555/2018 relativo al programma comunitario di controllo pluriennale per il periodo 2018, 2019, 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.

Nota del Ministero della Salute 6219 del 20/02/2013

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2009

Circolare del Ministero della Salute 23 maggio 2008

Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione

Decreto del Ministero della Salute 23 luglio 2003. Attuazione della direttiva 2002/63/CE – 11.07.02

Decreto 09 aprile 2009 , n. 82. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Nota Ministero della Salute – DGISAN 00457313 – P- 13/12/2018 - avente per oggetto “Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti – Indirizzi operativi per l’anno 2019”, acquisita al protocollo regionale n. 159156 del 14 dicembre 2018.

Determinazione del Direttore Generale n. 271 del 28-12-2018 Piano regionale pluriennale integrato dei controlli 2015-2019. Aggiornamento.